

Revisori dei conti: per la nomina procedimento ad "andamento lento"

di Federica Caponi *

Il 4 aprile scorso è entrato in vigore il Dm Interno n. 23/2012, che istituisce l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e disciplina alcune fasi del nuovo procedimento di nomina degli stessi. Nelle more della completa efficacia della procedura, il ministero, con circolare n. 7/2012, ha approvato le "linee guida" contenenti le prime indicazioni operative per uniformare le nuove procedure applicative su tutto il territorio

È stato pubblicato in Gazzetta (la n. 67 del 20 marzo 2012) il **Dm Interno n. 23/2012**, concernente "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", entrato in vigore il 4 aprile scorso, che ha disciplinato alcune fasi del nuovo procedimento di nomina dei revisori degli enti locali.

Il nuovo procedimento di nomina: i chiarimenti della Corte dei conti

È necessario ricordare che il procedimento di nomina dei revisori è stato modificato dall'**art. 16, comma 25, del Dl n. 138/2011**, che ha disposto che "a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del [...] Decreto - 13 agosto 2011 - i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i sog-

getti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al Dlgs n. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

Tale norma rinviava a un **successivo decreto del ministero dell'Interno** (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 16 novembre 2011), la **definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco**.

Il citato decreto n. 23/2012 è stato **pubblicato soltanto il 20 marzo scorso**, ma a sua volta ha rinviato la definizione del termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e l'indicazione della data da cui sarà attivo l'elenco a due ulteriori atti.

Pertanto, **a tutt'oggi, il nuovo procedimento di nomina dei revisori non è ancora efficace**, considerato che solo dopo la definizione di tali necessari adempimenti preliminari e attuativi i revisori potranno essere scelti mediante estrazione.

Fino a quando non saranno pubblicati in Gazzetta tali ulteriori decreti, il procedimento di nomina dei revisori **continuerà a essere discipli-**

nato dall'**art. 234 del Dlgs n. 267/2000**.

A tal proposito, è necessario ricordare quanto precisato da alcune **sezioni regionali di controllo della Corte dei conti**, che hanno chiarito (subito dopo l'entrata in vigore del citato Dl n. 138/2011) che "fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall'**art. 16, comma 25, del Dl n. 138/2011**, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l'incarico, **resta immutato e vigente il sistema regolato dall'art. 234 del Tuel**" (prima tra tutte, Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 125/2011).

Tale interpretazione è stata confermata anche di recente dalla **sez. reg. contr. della Sardegna**, nella deliberazione n. 20 del 5 marzo 2012.

I magistrati contabili hanno precisato, inoltre, che negli enti ove (dal settembre 2011 e fino a quando il nuovo procedimento non sarà efficace) sia in scadenza l'**organo di revisione contabile**, questo **svolga le funzioni ad esso attribuite sino alla scadenza del termine di durata** ed entro tale termine dovrà essere ricostituito.

Nel caso in cui tale organo **non sia ricostituito prima della scadenza**,

* Consulente Enti locali

questo sarà prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso, **decorso tale termine** massimo di proroga, senza che si sia provveduto alla ricostituzione, **l'organo di revisione decade e tutti gli atti adottati successivamente sono nulli.**

La Corte dei conti ha anche chiarito che **titolari della competenza alla ricostituzione**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Dl n. 239/1994 **sono i presidenti dei Consigli comunali**, che sono **responsabili dei danni conseguenti alla decadenza** determinata dall'ineroperatività dei Consigli competenti alla nomina (ex art. 234 del Tuel), fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva (cit. Corte conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 125/2011).

L'art. 16, comma 25, del citato decreto n. 138/2011 mira a introdurre un **nuovo e diverso sistema di nomina dei revisori** e contiene una disposizione precettiva destinata a sostituire il vigente sistema di nomina dei revisori (art. 234 del Tuel). **L'effetto abrogativo** della disposizione del Tuel, secondo magistrati contabili, è da rinvenirsi nella circostanza che, essendovi identità della materia regolata, l'ultima enunciazione normativa è del tutto incompatibile con la precedente.

Tale effetto abrogativo, tuttavia, per prodursi necessita della **piena operatività della disposizione nuova** destinata a prendere il posto della precedente. Laddove tale operatività non sia piena o non sia assicurata per la mancata completezza della fattispecie, l'effetto abrogativo non può dirsi realizzato.

Ad oggi quindi la **mancaza degli elenchi in cui gli interessati alla nomina di revisore avrebbero potuto chiedere di essere inseriti**, sulla base dei titoli e dei criteri stabiliti dal ministero dell'Interno,

rende la disposizione del Dl n. 138/2011 ancora non operativa, con la conseguenza che anche l'effetto abrogativo della disposizione contenuta nell'art. 234 del Tuel resta, al momento, impedito.

I magistrati contabili hanno anche precisato che **in merito a un'eventuale modifica del regime di prorogatio dell'organo di revisione**, già regolato, per rinvio, dall'art. 235 del Dlgs n. 267/2000, **"non vi sono, nel testo della disposizione di cui al citato art. 16, comma 25, elementi testuali, logici e sistematici che possano indurre a ritenere che, anche per questa parte, il legislatore abbia inteso modificare il precedente e vigente regime"** (Corte conti, sez. contr. Sardegna, del. n. 20/2012; cit. Corte conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 125/2011).

Il Dm Interno n. 23 del 2012

Il decreto entrato in vigore il 4 aprile ha previsto l'**istituzione, presso il ministero dell'Interno, dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali** nel quale saranno inseriti, a richiesta, i **soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali**, di cui al Dlgs n. 39/2010 e gli **iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.**

L'inserimento nell'elenco avverrà tramite iscrizione, **a livello regio-**

nale, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali.

A tal fine, tale decreto ha raggruppati gli enti in **tre fasce:**

- fascia 1: comuni **fino a 4.999 abitanti;**
- fascia 2: comuni con popolazione **da 5.000 a 14.999 abitanti**, unioni di comuni e comunità montane;
- fascia 3: comuni con **popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti**, nonché le province.

Gli interessati potranno chiedere di essere **inseriti in una o più delle suddette fasce**, fermo restando il **possesso dei requisiti richiesti.**

L'elenco regionale dovrà riportare le **informazioni relative a ciascun revisore** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, data e numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e sarà **pubblicato sul sito internet del ministero dell'Interno** - dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

Il decreto ha previsto il possesso di **requisiti** (necessari per l'inserimento nell'elenco) **diversi in base alle diverse fasce in cui sono stati distinti gli enti**, secondo la seguente tabella:

Ente	Anni di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Esperienza pregressa richiesta	Crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre dell'anno precedente l'iscrizione
Fascia 1	2	Nessuna	10
Fascia 2	5	1 ente min. 3 anni	10
Fascia 3	10	2 enti min. 3 anni	10

Ente	Anni di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili	Esperienza pregressa richiesta	Crediti formativi conseguiti nel triennio 2009-2011
Fascia 1	2	Nessuna	15
Fascia 2	5	1 ente min. 3 anni	15
Fascia 3	10	2 enti min. 3 anni	15

In sede di prima applicazione per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti (si veda la tabella in alto).

I revisori saranno scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco.

Il decreto ha rinviato tuttavia a un successivo atto del ministero stesso l'indicazione della data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet.

Gli enti, nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta, dovranno comunicare la scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo, e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza dell'organo.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

La Prefettura provvederà a comunicare agli enti interessati il giorno in cui si procederà all'estrazione per la nomina dei revisori. La procedura espletata in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, avverrà tramite estrazione a sorte, direttamente dal sistema informatico secondo l'articolazione regionale

dell'elenco e in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente interessato, del/i nominativo/i del/i componente/i dell'organo di revisione da rinnovare.

Per ciascun componente saranno estratti tre nominativi, il primo dei quali sarà quello designato per la nomina di revisore, mentre gli altri subentreranno in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto designato.

Del procedimento di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere comunicato a ciascun ente interessato, affinché provveda, tramite delibera consiliare, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria il soggetto estratto, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235, 236 e 238 del Dlgs n. 267/2000.

Negli organi di revisione in composizione collegiale, le funzioni di presidente saranno svolte dal componente che avrà ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti e, a parità numero di incarichi ricoperti, in base alla maggior dimensione demografica degli enti presso i quali è stato svolto l'incarico.

È lo stesso decreto che ha stabilito che solo dopo la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori (art. 5, comma 1), non troveranno più applicazione le disposizioni riguardanti

l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'art. 234, comma 2, del Dlgs n. 267/2000.

La richiesta d'inserimento nell'elenco dovrà essere presentata al ministero dell'Interno - dipartimento per gli Affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, attraverso la compilazione e la sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello, disponibile sul sito internet del ministero, destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti. Gli interessati potranno indicare, nella domanda, uno o più ambiti territoriali provinciali, nella regione di riferimento per l'iscrizione, nei quali non sono disponibili ad assumere incarichi.

Il termine per la presentazione delle domande sarà reso noto dal ministero con la pubblicazione di una comunicazione in Gazzetta e sul sito internet dell'amministrazione centrale.

Il ministero, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvederà alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.

Nella fase a regime, che decorrerà dal 1° gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti sarà soggetto alla dimostrazione del permanere dei requisiti, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sul sito internet del ministero.

Dal 2014 sulla base della documentazione acquisita, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali provvederà, **annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio** di ciascun anno.

Il venir meno dell'iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del Tuel (causa di ineleggibilità alla carica di revisore per coloro che in qualità di amministratori sono stati condannati Corte dei conti per dissesto finanziario), comporteranno la **cancellazione dall'elenco**.

La circolare n. 7 del 5 aprile 2012

Nelle more della completa efficacia del nuovo procedimento di nomina, il ministero ha emanato una circolare con cui ha approvato le **"linee guida", contenenti le prime necessarie indicazioni per uniformare le nuove procedure applicative su tutto il territorio**, riservandosi di comunicare più precise e puntuali informazioni in ordine a ciascuna delle diverse fasi attuative delle nuove modalità operative.

Il ministero ha preliminarmente chiarito che gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, proseguiranno la propria attività nell'ente per **45 giorni con l'istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continueranno a essere nominati**

con le modalità previste dall'art. 234 del Tuel.

I procedimenti di rinnovo che non si concluderanno alla data di effettivo avvio della nuova procedura dovranno necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco, con le modalità previste dal citato Dm n. 23/2012.

La circolare ha chiarito che fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 39/2010, **il requisito dell'iscrizione al registro dei revisori legali** si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Inoltre, per quanto riguarda i **requisiti per l'iscrizione nelle diverse fasce degli enti**, il ministero ha precisato che coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi alla fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province) possono iscriversi anche nelle fasce 1 e 2, così come quelli in possesso dei requisiti di iscrizione alla fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) possono iscriversi anche alla fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti).

Per quanto riguarda il **possesso dei requisiti** in fase di prima applicazione della nuova procedura, la circolare ha chiarito che:

■ **resta fermo il requisito dell'iscrizione** nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili **da almeno 2, 5 e 10 anni**, rispettivamente, per la fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti), per la fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) e per la fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province);

■ **analogamente resta fermo per le fasce 2 e 3**, il requisito di aver svolto, rispettivamente, almeno uno o due incarichi di revisore dei conti presso enti per la durata di tre anni ciascuno.

Il ministero ha chiarito che, rispetto alla fase a regime, le variazioni riguardano invece due specifici aspetti:

■ **solo per la fascia I** occorre aver avanzato prima del 4 aprile 2012 (data di entrata in vigore del Dm n. 23/2012) **richiesta di svolgere la funzione** quale organo di revisione di un qualsiasi ente locale;

■ **per tutte e tre le fasce, aver conseguito almeno 15 crediti formativi**, acquisiti nel triennio 2009-2011, riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Pertanto, per la fase transitoria i soggetti interessati ad ottenere l'inserimento nell'elenco per gli enti locali di cui alla fascia 1, all'atto della presentazione della domanda dovranno **dimostrare di aver presentato entro il 4 aprile 2012 richiesta ad un qualsiasi ente locale di svolgere la funzione** quale organo di revisione.

Per quanto riguarda il **requisito dei crediti formativi**, la circolare ha precisato che, esclusa la fase transitoria di prima applicazione, dal 2012 sono validi solo i crediti conseguiti a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il ministero dell'Interno. ■